

Considerato che sia il predetto comitato, con la citata nota, sia l'Ivass, con nota n. 0140369/20, in data 8 luglio 2020, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2020, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2020, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2019.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2020. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2019.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A04731

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 19 agosto 2020.

Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modifica-


zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalità e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto, altresì, il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si è espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto di dodici articoli e corredato di cinque allegati.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2020

Il Ministro: DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2027

ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO VERSO L'ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

TRA

il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con sede in Roma, via XX Settembre n. 97

E

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56

E

il Ministro per la pubblica amministrazione, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116

E

l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, piazza del Gesù n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti»)

Premesso che:

L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da applicare per la percezione del TFS/TFR;

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e 8, stabilisce i termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR;

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in particolare l'art. 23 «anticipo del TFS», prevede:

al comma 2, la possibilità di richiedere, per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri ivi indicati, un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di 45.000 euro dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto maturata;


al medesimo comma 2, che la richiesta del predetto finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro da stipulare tra le suddette Parti, sentito l'INPS;

al comma 5, che alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro di cui al medesimo comma;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51 recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR e, in particolare, l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»;

Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2017, n. 289 recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;

Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2019, n. 267, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensio-



namento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022;

Sentito l'INPS, che, con nota n. 31774 del 4 agosto 2020, acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si è espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con nota n. 25745 del 10 luglio 2020, si è espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Sentita l'Autorità della concorrenza e del mercato, che, con nota n. 55962 del 14 luglio 2020, si è espressa sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo quadro si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Oggetto e finalità

Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini e le modalità di adesione della banca, le modalità di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, le modalità di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR, le modalità di comunicazione tra la banca e l'ente erogatore, nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.

Art. 3.

Presentazione e valutazione della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori registrati al portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presentata dal Richiedente alla banca secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia allegato al presente Accordo quadro.

2. L'importo dell'anticipo TFS/TFR è determinato sulla base degli importi dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge.

3. Ai fini della determinazione degli interessi che maturano sull'importo erogato dalla banca si considerano le date ultime di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.

4. I casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono verificati dalla banca esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla domanda stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Tasso di interesse dell'anticipo TFS/TFR

1. Il tasso d'interesse (Tasso annuo nominale - TAN) è determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR.

2. Il tasso di interesse annuo è fisso e pari a: rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

3. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La banca non può applicare all'anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 5.

Contratto di anticipo TFS/TFR

1. Il contratto di anticipo TFS/TFR è perfezionato con l'accettazione da parte della banca della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

2. Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la comunicazione della presa d'atto alla banca da parte dell'ente erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che lo stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il contratto di anticipo TFS/TFR è automaticamente risolto.

3. La garanzia del fondo - acquisita dall'ente erogatore in favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in cui la banca provvede al pagamento della relativa commissione di accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è a carico del soggetto finanziato.

ART. 7.

Cessione dell'anticipo TFS/TFR

I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo ovvero a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono i finanziamenti originari.



Art. 8.

Adesione della banca

1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI, mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo quadro. La banca che aderisce si impegna a rendere operativo l'Accordo quadro entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione.

2. La banca che intende recedere dal presente Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.

3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca stessa prima della data del recesso medesimo, nonché sulle domande presentate dal richiedente prima di tale data.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it in una apposita sezione dedicata l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.

Art. 9.

Modalità di comunicazione con l'ente erogatore

1. La banca invia le comunicazioni all'ente erogatore all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica anche l'IBAN sul quale l'ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento.

2. L'ente erogatore invia le comunicazioni alla banca all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 10.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

1. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100», la banca, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, considera la data di riconoscimento del TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predetta certificazione tiene conto del momento di maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019. La certificazione di cui al primo periodo terrà conto di tutti gli aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di vita. Tali incrementi saranno opportunamente considerati per la determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto a pensione, ove previsto dalla legge, qualora questo avvenga successivamente al 31 dicembre 2022.

2. La banca restituisce al soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca, relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Art. 11.

Altre disposizioni applicative e validità dell'Accordo quadro

1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

2. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi che sono derivati dall'Accordo stesso. Esso è rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza.

3. Il presente Accordo quadro può essere rivisto in tutto o in parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di modifica delle condizioni normativo-regolamentari e di mercato.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali da parte delle banche e degli enti erogatori

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali finalizzati al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le banche aderenti e gli enti erogatori:

a) adottano le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la conformità all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in linea con le procedure attualmente utilizzate per finanziamenti similari;

b) individuano procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali;


c) assicurano la trasparenza del trattamento, fornendo agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento n. 679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione della domanda.

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO

*Il Ministro
della pubblica amministrazione*
DADONE

*Il direttore generale
dell'Associazione bancaria italiana*
SABATINI



ALLEGATO I

**DOMANDA DI ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR, MEDIANTE FINANZIAMENTO EX ART. 23,
DEL DL N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26**

Spett.le
[Indicare l'Istituto Finanziatore]
(di seguito "Banca")

Io sottoscritto

Cognome e nome	
Nato a	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Residenza (se diversa da indirizzo)	
N. Telefono fisso	
N. Telefono cellulare	
E-mail	

PREMESSO CHE

- 1) Il Finanziamento volto a consentire l'anticipo del TFS/TFR è disciplinato dall'art. 23, del DL n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal DPCM 22 aprile 2020, n. 51 (di seguito DPCM) nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto xxxx da ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero per la Pubblica Amministrazione
- 2) Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM ai fini dell'ottenimento del Finanziamento è necessario presentare apposita domanda al Soggetto finanziatore;
- 3) Le definizioni contenute nel DPCM si considerano integralmente richiamate nel presente modulo di domanda;

FORMULO DOMANDA DI ANTICIPO TFS/TFRA tal fine allego¹:


- la certificazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del DPCM
 la certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del DPCM (certificazione richiesta unicamente per i soggetti che richiedono di accedere alla pensione con il requisito "quota 100")
 la Proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR di cui all'art. 7 del DPCM
 la dichiarazione sullo stato di famiglia elaborata secondo il modello allegato all'Accordo quadro.

In caso di perfezionamento del contratto di Finanziamento, chiedo che l'importo finanziato sia accreditato sul conto corrente a me intestato (eventuale) cointestato a IBAN

Data e luogo

Firma

¹ Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla presente domanda di Anticipo TFS



**RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DELL'INDENNITÀ
DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA**

OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO VERSO L'ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA EX ART. 23, DEL DL N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

Spett.le
[Indicare l'Istituto Finanziatore]
(di seguito "**Banca**")

Io sottoscritto

Cognome e nome	
Nato a	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Residenza (se diversa da indirizzo)	
N. Telefono fisso	
N. Telefono cellulare	
E-mail	


(Di seguito **Soggetto finanziato**)

PREMESSO CHE

- 1) Il Finanziamento è volto a consentire l'anticipo del TFS/TFR, nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- 2) Esso è disciplinato dall'art. 23, del DL n. 4 (di seguito Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal DPCM 22 Aprile 2020, n. 51 (di seguito DPCM) nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto xxxx da ABI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero per la Pubblica Amministrazione
- 3) Le definizioni ivi contenute si considerano integralmente richiamate

CONSIDERATO CHE

in data [●] ho presentato domanda di Anticipo TFS/TFR di cui all'art. 23, comma 2 del DL n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con richiesta del Finanziamento alla Banca, corredata dalla documentazione prevista all'art. 6, comma 2, del DPCM, al fine di ottenere l'erogazione dell'importo di Anticipo TFS/TFR alle condizioni previste dall'Accordo Quadro.



**FORMULO LA PRESENTE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO
DELL'ANTICIPO TFS/TFR**

che sarà regolata dalle seguenti condizioni economiche e contrattuali.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo dell'Anticipo TFS/TFR Euro [●]
(nei limiti dell'importo cedibile e comunque non oltre i € 45.000). (importo che l'Ente erogatore detrae dal TFS/TFR spettante al Richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi).

Importo erogato Euro [●]
(nei limiti dell'importo cedibile) (l'importo corrisposto dalla Banca al Soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura stabilita dall'art. 23, comma 5 del Decreto Legge al netto degli interessi)

TASSO ANNUO EFFETTIVO [●] %
GLOBALE (T.A.E.G.)

Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a _____%

Durata - [●] mesi/giorni
Date ultime di rimborso delle singole quote di TFS/TFR


Indennizzo in caso di rimborso anticipato parziale/totale [0,30] % salvo quanto previsto all'art. 6

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese d'istruttoria: Non dovute

Oneri fiscali Esente - Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Finanziamento è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto

Costo unitario per le Non dovuto



comunicazioni di legge

Costi e oneri amministrativi	Non dovuti
Commissione di accesso al Fondo di garanzia	Onere a carico della Banca

Tasso nominale annuo (TAN)	fisso del [●] % pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40% (determinato alla data della proposta contrattuale dell'Anticipo TFS/TFR. Gli interessi sono calcolati, in regime di capitalizzazione semplice). Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.
-----------------------------------	--

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DPCM, la Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del contratto - come indicata nell'art 2 del presente contratto - provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente presso [●] IBAN [●].

MODALITÀ DI RIMBORSO

Per effetto della cessione *pro solvendo* del TFS/TFR effettuata con il presente contratto, l'Ente erogatore sarà obbligato a rimborsare alla Banca - entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR - il relativo ammontare dell'importo dell'Anticipo TFS/TFR comunicato dalla stessa Banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatta salva l'ipotesi di anticipata estinzione. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima, l'Ente erogatore provvede a rimborsare la Banca.

CONDIZIONI CONTRATTUALI**1. OGGETTO E CONDIZIONI FINANZIARIE**

Il Soggetto finanziato si dichiara debitore della Banca di una somma pari all'Importo erogato indicato nelle Condizioni economiche e dei relativi interessi e spese; essa viene rimborsata ad opera dell'Ente erogatore che provvede a restituire alla Banca detto importo, utilizzando la quota parte della somma che l'Ente erogatore stesso deve al Soggetto finanziato a titolo di TFS/TFR.

L'importo erogato viene determinato sulla base delle certificazioni di cui all'art. 5 del DPCM.

La certificazione rilasciata dall'Ente erogatore ai beneficiari dell'Anticipo TFS/TFR non può essere utilizzata dal Richiedente presso più Banche.

2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Finanziamento si perfeziona con l'accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR da parte della Banca.

L'efficacia di tale contratto resta condizionata alla presa d'atto dell'Ente erogatore.



Qualora l'Ente erogatore comunichi alla Banca la presa d'atto successivamente al termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 5, del DPCM, il contratto di Anticipo TFS/TFR si intenderà automaticamente risolto.

La Banca, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'Ente erogatore di cui all'art. 6 del DPCM, provvede all'accredito dell'Importo erogato sul conto corrente come sopra indicato.

3. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

Per effetto della cessione di cui al precedente art. 1, il rimborso del Finanziamento avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell'Ente erogatore entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell'operazione di Finanziamento. Eventuali ulteriori rate dell'Anticipo TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsate dall'Ente Erogatore alla Banca nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell'operazione di Finanziamento, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. La Banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.

4. INTERESSI

Il tasso di interesse del contratto è determinato alla data di presentazione della proposta contrattuale di Anticipo TFS/TFR ed è comprensivo di ogni onere, salvo quanto previsto all'art. 7.

Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice.

Il tasso di interesse è fisso e pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%.

Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%..

5. GARANZIE

Il Finanziamento è obbligatoriamente assistito dalle seguenti garanzie:

- privilegio ai sensi dell'art. 2751 - bis, primo comma, n. 1), del codice civile;
- cessione pro solvendo, automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell'Anticipo TFS/TFR;
- garanzia del Fondo di cui all'art. 23, comma 3, del Decreto Legge, affidato in gestione all'INPS. Tale garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e garantisce l'80% dell'importo dell'Anticipo TFS/TFR.


La Banca provvede al pagamento della commissione di accesso al Fondo, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Soggetto finanziato.

Tale garanzia sarà attivabile nel caso previsto dall'art. 10, comma 1, del DPCM n. 51/2019.

Resta inteso che, a fronte della riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, il Fondo medesimo sarà surrogato nei diritti dell'Istituto Finanziatore e potrà agire nei confronti del Soggetto finanziato con ogni strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

6. RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO

Il Soggetto finanziato ha sempre la facoltà di rimborsare in tutto o in parte il Finanziamento, facendone richiesta scritta al finanziatore.



Entro [...] giorni lavorativi, la Banca comunica al Soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla Banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell'importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l'estinzione è inefficace.

Per tali ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo a carico del Soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, nella misura dell'0,30% dell'importo del debito residuo ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo quadro. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata

Nell'ipotesi in cui il Soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all'importo calcolato a norma dei precedenti commi, l'estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.

Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'Anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all'Ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'Anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie di cui all'art. 5.

7. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L'ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO "QUOTA 100"

Secondo quanto previsto all'art. 10 dell'accordo Quadro, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito "quota 100", la Banca, ai fini della determinazione dell'Importo dell'Anticipo TFS/TFR, considera la data del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, indicata nella certificazione,.

Alla data di maturazione del diritto alla liquidazione delle rate del TFS/TFR, La Banca restituisce al Soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della Banca, relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

8. COMUNICAZIONI

La Banca invia le comunicazioni all'Ente erogatore all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. C) del DPCM. Con tale comunicazione la Banca indica anche l'IBAN sul quale l'Ente erogatore effettua il rimborso del Finanziamento.


L'Ente erogatore invia le comunicazioni alla Banca all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, del DPCM.

L'Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

In caso di modifica dell'IBAN sul quale accreditare l'Anticipo TFS/TFR, il Soggetto finanziato comunica tempestivamente il nuovo IBAN alla Banca affinché la stessa provveda ad effettuare l'accredito dell'Anticipo TFS/TFR utilizzando il nuovo IBAN.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I rapporti con la Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Soggetto finanziato.



10. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Soggetto finanziato può presentare un reclamo all'Istituto Finanziatore con le modalità individuate sul sito Internet del medesimo.

Se il Soggetto finanziato non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come e quando rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare la sezione "Presentare un ricorso" sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il Soggetto finanziato e l'Istituto Finanziatore per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;

Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al cliente la facoltà di avvalersi di ogni mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

11. NORME APPLICABILI

Il Finanziamento è altresì regolato, per quanto non specificato nelle presenti pattuizioni, dalle norme che regolano l'Anticipo TFS/TFR ivi compreso il DPCM, nonché dall'Accordo Quadro.

Il Soggetto Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale n. 91, 00184, Roma.

12. CESSIONE

Il contratto di Finanziamento, anche se ancora non erogato, o il credito ad esso relativo, può essere ceduto in tutto o in parte, con le relative garanzie del Fondo e le coperture assicurative, dall'Istituto Finanziatore all'interno del proprio gruppo ovvero a Istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.



DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Il Soggetto finanziato:

- conferma la veridicità di dati, notizie e/o dichiarazioni rilasciati per l'accesso all'Anticipo TFS/TFR;
- conferma che il contratto (che si perfezionerà con l'accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR da parte della Banca a seguito di presa d'atto dell'Ente erogatore) sarà regolato dalle Condizioni Economiche e dalle Condizioni Contrattuali sopra riportate.

Data e luogo

Il Soggetto finanziato

Dichiara, inoltre, di approvare specificamente le seguenti condizioni, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1341 codice civile; testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione):

Art. 3 RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO;

Art. 7 CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L'ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO "QUOTA 100";

Art. 12 CESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

Data e luogo

Il Soggetto finanziato

Il Soggetto finanziato dichiara di aver trattenuto un esemplare della presente Proposta contrattuale di Finanziamento ai fini dell'Anticipo TFS/TFR la quale unitamente alla eventuale "Accettazione" dell'Istituto Finanziatore rappresenta il "Contratto di Finanziamento".

Data e luogo

Il Soggetto finanziato



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a in
 _____ il _____ cittadino/a _____ residente in
 _____ via _____ n. _____ tel. _____ e-mail
 _____ pec _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità

DICHIARA

di essere nubile/celibe

che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto;

<i>nr.</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>luogo di nascita</i>	<i>data nascita</i>	<i>rapporto parentela</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- che in data _____ è stato dichiarato dal Tribunale di _____ lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha contratto in data _____

- che è tenuto a corrispondere con periodicità (*indicare la periodicità: mensile, bimestrale, etc.*) all'ex coniuge un assegno divorzile dell'importo di euro (.....);

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Data _____

_____ **Firma del/la dichiarante** (per esteso e leggibile)



Adesione all'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e, p.c. all'Associazione Bancaria Italiana
abi@pec.abi.it

La/il sottoscritta/o Banca/Istituto di credito (ragione sociale) _____

Indirizzo della sede legale _____

Partita IVA _____

Rappresentante legale (Cognome) _____ (Nome) _____

DICHIARA DI

- conoscere i contenuti dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51;
- conoscere e condividere i contenuti dell'Accordo Quadro e dei relativi allegati;
- aderire all'Accordo Quadro.

A questo scopo, per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto, si indicano i riferimenti dell'Ufficio responsabile del procedimento di anticipo TFS/TFR per il sottoscrittore


DENOMINAZIONE UFFICIO RESPONSABILE _____

Telefono _____ e-mail _____

PEC _____

Data

il Legale Rappresentante



Recesso dall'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e, p.c. all'Associazione Bancaria Italiana
abi@pec.abi.it

La/il sottoscritta/o Banca/Istituto di credito (ragione sociale) _____

Indirizzo della sede legale _____

Partita IVA _____

Rappresentante legale (Cognome) _____ (Nome) _____

DICHIARA DI

- recedere all'Accordo Quadro.
- conoscere i contenuti dell'articolo 8 dell'Accordo quadro;
- salvaguardare le operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate prima della data della sottoscrizione del presente recesso;
- di salvaguardare le domande di anticipo TFS/TFR presentate dai Richiedenti prima della data di sottoscrizione del presente recesso.

Data

il Legale Rappresentante

20A04728

